



**Controllo parlamentare dell'amministrazione**  
CH-3003 Berna  
Tel. 058 322 97 99

pvk.cpa@parl.admin.ch  
parl.ch

Maggio 2025

## Alta vigilanza della Confederazione sulla Suva

### Informazioni sulla valutazione svolta dal Controllo parlamentare dell'amministrazione (CPA) su mandato della Commissione della gestione del Consiglio nazionale (CdG-N)

---

#### Tema



Le aziende devono assicurare i propri lavoratori contro gli infortuni. La metà dei lavoratori in Svizzera è assicurata presso istituti privati, mentre l'altra metà presso la Suva (l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni), fondato nel 1912 dalla Confederazione. La Suva detiene un monopolio parziale: i lavoratori attivi in settori con un elevato rischio d'infortunio, come nel genio civile o nella selvicoltura, nonché gli impiegati della Confederazione devono essere assicurati presso di essa.

A differenza degli assicuratori privati, la Suva non sottostà alla vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) e nemmeno a quella del Controllo federale delle finanze (CDF). La Suva è sottoposta unicamente all'alta vigilanza della Confederazione. Ci si chiede allora se la Confederazione svolga adeguatamente questa alta vigilanza, ma anche secondo quali criteri il Consiglio federale nomini i 40 membri del Consiglio della Suva, che per esempio supervisiona la direzione della Suva e definisce gli obiettivi strategici della stessa.

---

#### Mandato e domande



Il 23 gennaio 2025 le CdG hanno incaricato il CPA di svolgere questa valutazione affidando l'accompagnamento alla sottocommissione DFI/DATEC della CdG-N. Quest'ultima ha deciso nell'aprile 2025 di porre le seguenti domande:

1. Le basi legali dell'alta vigilanza della Confederazione sono chiare?
  2. La Confederazione esercita nella prassi la sua alta vigilanza in modo conforme alla legge e adeguato?
  3. Il Consiglio federale si adopera per una composizione e un'organizzazione adeguate del Consiglio della Suva, affinché quest'ultimo possa adempiere le sue funzioni di vigilanza?
-



---

## Metodologia



- Una **perizia giuridica** commissionata dal CPA valuta le basi legali dell'alta vigilanza della Confederazione sulla Suva (domanda 1) e contribuisce anche a rispondere alle domande 2 e 3.
- Il CPA **analizza** sulla base di **documenti** i processi che la Confederazione applica per svolgere la propria alta vigilanza. Esso esamina, ad esempio, quali documenti vengono richiesti dalla Confederazione e che cosa viene verificato prima che il Consiglio federale approvi il rapporto annuale e il consuntivo della Suva e nomini i membri nel consiglio della Suva (domande 2 e 3).
- Il CPA conduce **interviste** con la divisione dell'Ufficio federale della sanità pubblica che svolge i lavori nell'ambito dell'alta vigilanza. A queste si aggiungono colloqui con rappresentanti della Suva, ad esempio persone della segreteria generale e membri scelti del Consiglio della Suva (domande 1, 2 e 3).

---

## Scadenzario



- **Entro la fine del 2025:** analisi e bozza di rapporto del CPA
- **Inizio del 2026:** consultazione del Dipartimento competente e della Suva
- **Primavera del 2026:** rapporto di valutazione del CPA all'attenzione della sottocommissione competente della CdG-N

La CdG-N trae le conclusioni a livello politico e formula eventualmente in un rapporto separato raccomandazioni all'attenzione del Consiglio federale. Le CdG decidono se pubblicare i rapporti.

---

## Controllo parlamentare dell'amministrazione (CPA)



Il CPA è il servizio di valutazione dell'Assemblea federale. Svolge indagini scientifiche su mandato delle CdG del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati nonché di altre commissioni parlamentari. Esso adempie i suoi mandati in modo indipendente. Ha il diritto di corrispondere direttamente con autorità federali e titolari di compiti federali e di richiedere loro informazioni e documenti. L'obbligo di informazione nei confronti del CPA non è limitato dal segreto d'ufficio. Il CPA può affidare mandati a periti esterni e delegare loro i necessari diritti d'informazione (art. 10 dell'ordinanza sull'amministrazione parlamentare e art. 153 della legge sul Parlamento).